

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE ATYPICA - SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COLLEGNO TO VIA TORINO 9/6

Numero REA: TO - 761808

Codice fiscale: 06078850010

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-12-2023 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE-IMPRESA SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel comune di Collegno, provincia di Torino, la società cooperativa denominata **"Cooperativa Sociale ATYPICA - società cooperativa"**. La Cooperativa potrà istituire e sopprimere, con delibera dell'organo di amministrazione nei modi e nei termini di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero. La Cooperativa è costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991, n° 381, e del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112.

ART.2 DURATA

La società avrà la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART.3 SCOPO

Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità d'occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa ha inoltre lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi e delle attività ai sensi dell'articolo 1, lettere a) e b), della Legge 381/91, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico, perseguendo gli scopi previsti al comma 1 del citato art. 1 della Legge 381/1991 e in particolare:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La Cooperativa si propone pertanto di svolgere le attività riconducibili alla previsione dell'art. 1, comma 1 della Legge 381/91 lettere a) e b), creando un collegamento funzionale tra dette due tipologie di attività, come previsto dalla Circolare Ministeriale 153/1996. La Cooperativa ha perciò un oggetto plurimo che verrà attuato attraverso la gestione separata delle suddette attività.

La Cooperativa, in quanto Impresa Sociale di diritto, si propone altresì le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n°142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata.

La cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo.

Perciò la cooperativa potrà aderire, previa delibera degli Organi sociali competenti,

ad una o più associazioni nazionali di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciute ed alle sue organizzazioni territoriali e settoriali. Su delibera dell'organo di amministrazione potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART.4 OGGETTO

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'attuazione delle seguenti attività, che potranno essere svolte sia in proprio che per conto di committenti privati o pubblici, in particolare:

A) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 381/1991 la Cooperativa si propone di svolgere le proprie attività attraverso:

- 1) l'animazione sociale e culturale e l'utilizzo dell'arte come strumento di crescita individuale e collettiva;
- 2) la ricerca sociale;
- 3) la ricerca-azione e la progettazione partecipata;
- 4) la costruzione e la manutenzione di reti sociali;
- 5) l'accompagnamento sociale.

In particolare, utilizzando queste metodologie, la cooperativa si propone di sviluppare progetti:

- di studio, ricerca, documentazione e attività formative non professionalizzanti sui temi dell'educazione all'infanzia, della tutela della salute, dell'ambiente, dei giovani, delle donne, dell'arte, anche attraverso la gestione di centri, strutture e servizi;
- di formazione di operatrici/ori sociali e culturali ed educatrici per l'infanzia;
- di progettazione e gestione di spazi di accoglienza e gioco per la prima infanzia;
- di progettazione e gestione di strutture per l'accoglienza rivolte a soggetti a rischio di marginalità o in condizioni di fragilità fisica, sociale, sanitaria;
- la gestione di strutture di edilizia sociale attraverso attività complementari e utili all'accompagnamento sociale degli utenti delle predette strutture degli abitanti del territorio limitrofo;
- di progettazione e gestione di strutture ricreative che facilitino il protagonismo giovanile e valorizzino i linguaggi espressivi dei giovani;
- di progettazione e gestione di servizi e strutture socio-educative;
- di progettazione e gestione di attività a favore di persone disabili;
- di progettazione e gestione di spazi di aggregazione, di diffusione e promozione di produzioni artistiche e culturali di interesse sociale con finalità educative;
- di educazione alla cittadinanza attiva, di sostegno alla genitorialità, di auto-mutuo-aiuto;
- di rinforzo delle competenze e di empowerment di genere;
- di diffusione della cultura di genere e delle pari opportunità;
- che favoriscano processi di coesione sociale e culturale tra cittadini autoctoni e immigrati;
- che custodiscano e attualizzino saperi propri del patrimonio della memoria collettiva di interesse sociale con finalità educative;
- che favoriscano l'agio e il benessere dei cittadini come cardine di prevenzione primaria;

- | | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• che promuovano e diffondano i principi della mutualità, della solidarietà e della cooperazione; | |
| | <ul style="list-style-type: none">• che promuovano e diffondano l'innovazione sociale e la digitalizzazione applicata ai servizi alla persona e all'inclusione;• che promuovano e diffondano la comunicazione e lo scambio tra diverse generazioni, etnie e generi;• la progettazione, organizzazione gestione di servizi di promozione e utilità speciale in ambito educativo, culturale e ricreativo tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di mediazione culturale, educative domiciliare, territorial, sportelli di informazione, servizi di supporto ai lavoratori e al lavoro, servizi del tempo libero, manifestazioni ed eventi;• la realizzazione di iniziative di carattere educativo, rieducativo, aggregativo e ricreativo, compresa la gestione di asili nido, anche presso terzi, baby parking, micro-nidi famigliari, centri estivi e ritrovi per anziani. <p>B) Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. b), della legge n. 381/1991 la Cooperativa si propone di promuovere e favorire percorsi di inclusione sociale e reinserimento lavorativo di persone svantaggiate, attraverso le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none">• nell'ambito dello sviluppo e gestione operativa di progetti di housing sociale permanente e temporaneo, la gestione di strutture di edilizia sociale di qualsiasi tipo e genere, ed in ogni forma consentita, destinate a soddisfare i bisogni di residenza temporanea e non anche mediante la stipula di apposite convenzioni, anche con Enti Pubblici e/o privati;• la prestazione dei servizi accessori e/o connessi alla gestione di strutture di edilizia sociale, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di pulizia, ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, lavanderia, effettuate nelle forme consentite;• la gestione di servizi di ristorazione, anche collettiva, e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;• la produzione, l'allestimento, gestione e rappresentazione in proprio e/o per conto di terzi soggetti, di spettacoli musicali e teatrali, di iniziative cinematografiche, di eventi culturali e di attività editoriali, pubblicitarie, sportive e ricreative;• di promozione e diffusione di una cultura agroalimentare che tuteli le biodiversità, valorizzi i prodotti locali, le produzioni biologiche, i prodotti del commercio equo e solidale, anche attraverso la gestione di servizi di ristorazione in locali pubblici o circoli privati;• la realizzazione, ivi compresa la relativa fase progettuale, e la gestione dei servizi alberghieri manutentivi, sportivi e ricreativi di strutture ricettive per l'accoglienza, la residenza, il tempo libero, la cultura, di strutture che facilitino il protagonismo giovanile e valorizzino i linguaggi espressivi dei giovani, di strutture e servizi socio-educativi, di spazi di aggregazione, di diffusione, di produzioni artistiche e culturali, di promozione e produzione culturale, di educazione alla cittadinanza attiva, di sostegno alla genitorialità, di rinforzo delle competenze e di diffusione della cultura di genere e delle pari opportunità e di una cultura agroalimentare;• la gestione di impianti sportivi e spazi ricreativi, residenze per anziani e disabili, case di cura, case protette, case albergo per anziani e studenti, colonie, ostelli;• l'organizzazione e gestione di concerti musicali, manifestazioni | |

culturali e di ogni altro evento culturale, artistico, musicale, sportivo, ricreativo, ludico.

- attività finalizzate alla tutela e al recupero dell'ambiente quali: progettazione, gestione, manutenzione e cura di aree verdi, lavori di giardinaggio di ogni genere e specie;
- servizi di manutenzione in genere, piccole riparazioni a domicilio, facchinaggio e pulizia, compresi lavori di sgombero di cantine, solai e locali per privati, in conto terzi e per Enti Pubblici;
- attività di raccolta, recupero e smaltimento di rifiuti finalizzata anche al riutilizzo del materiale recuperato;
- attività di turismo ecologico quali trekking, equitazione, visite guidate, settimane verdi, centri estivi per giovani a sfondo naturalistico-ambientale;
- produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che per conto terzi, in ogni settore o comparto economico funzionale al conseguimento degli scopi sociali;
- gestione di servizi ambientali in genere come spazzamento, gestione di isole ecologiche/piazzole per la raccolta differenziata, raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti, raccolta e trasporto di rifiuti in genere, sia da avviare a - recupero che in discarica;
- attività di falegnameria, attività di produzione di oggetti di design e attività artigianali in genere.

Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B) - anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 - avverranno con gestioni amministrative separate.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa potrà anche e tra l'altro:

- a) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
- b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- c) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;
- e) stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere;
- f) assumere partecipazioni in altre cooperative sociali, ai sensi

dell'art.11 della Legge 381/91, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;

g) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile;

h) emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto;

i) emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia. disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART.5 REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa.

Sono soci cooperatori coloro che:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento interno.

Il socio cooperatore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme previste, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

La cooperativa può ammettere come soci - compatibilmente con il loro stato soggettivo - le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/1991. Esse rappresentano almeno il trenta per cento dei lavoratori della divisione aziendale finalizzata all'inserimento lavorativo. La condizione di svantaggio deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione. I relativi dati dovranno essere tutelati e trattati come dati personali sensibili.

Possono, altresì, rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n.381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Nella gestione dei servizi e delle attività, le prestazioni dei soci volontari possono essere usate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori

professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Possono essere ammessi come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di cooperative sociali, secondo quanto previsto all'art. 11 della Legge 8 novembre 1991, n.381.

Non possono essere soci cooperatori coloro che esercitando in proprio, o avendo interessenza diretta, imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo specifica autorizzazione del consiglio d'amministrazione che può tener conto delle tipologie, delle dimensioni imprenditoriali e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

È fatto inoltre divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione dell'organo di amministrazione, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

ART.6 DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio d'amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

1. l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
2. l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;
3. l'ammontare della partecipazione che si propone di sottoscrivere, nella misura stabilita dall'assemblea dei soci entro i limiti di legge;
4. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
5. la dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale di cui all'art.37 del presente statuto;
6. qualora la domanda venga presentata da persona giuridica dovrà contenere in luogo di quanto previsto ai punti 1) e 2) la denominazione, sede e attività nonché, in allegato, copia dello statuto vigente e copia della delibera assunta dall'organo competente dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione, l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale che si sottoscrive e la designazione della persona autorizzata a rappresentare la società, a tutti gli effetti, in seno alla cooperativa;
7. ogni altra informazione eventualmente richiesta dal consiglio d'amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.

Il consiglio d'amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda disponendo l'assegnazione alla categoria ordinaria dei soci cooperatori ovvero a quella dei soci speciali prevista all'art. 8 del presente statuto e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e ha effetto dall'annotazione a cura degli amministratori nel libro soci.

In caso di rigetto della domanda d'ammissione, il consiglio di amministrazione deve

motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART.7 VERSAMENTO QUOTA SOCIALE

Ottenuta l'ammissione, il socio deve sottoscrivere la quota dichiarata sulla domanda di ammissione, il cui importo minimo dovrà essere di euro 25,00 (venticinque) e non superiore ai limiti di legge. Il nuovo socio deve versare, oltre alla quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Il versamento della quota sottoscritta deve essere effettuato entro sei (6) mesi dalla data di accettazione del nuovo socio; in alternativa potrà essere dilazionato secondo quanto stabilito da apposito regolamento.

Il conferimento può essere eseguito anche con beni in natura.

La qualità di socio risulterà esclusivamente dal libro soci.

ART.8 SOCI SPECIALI

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione. Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione;
3. l'ammontare della partecipazione che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione;
4. la misura massima del rimborso attribuibile.

La partecipazione che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione non può essere inferiore ad euro 25,00 (venticinque).

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ma esercita il diritto di voto solamente in occasione dell'approvazione del bilancio. Inoltre egli non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 32 del presente statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione e di inserimento nell'impresa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dal successivo art. 9 del presente statuto.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dall'art. 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di

formazione, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa. In tal caso il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 6 del presente statuto. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 13.

ART.9 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

I soci sono obbligati:

a) al versamento

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal precedente art. 7;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;

c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La società è tenuta ad aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicate dai soci con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

ART.10 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento nel caso di persone giuridiche.

ART.11 RECESSO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2532 c.c., oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., può recedere il socio cooperatore:

1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

3. il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma, sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente

statuto, legittimano il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 37.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dalla data della delibera di accoglimento della domanda.

ART.12 ESCLUSIONE

L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal consiglio d'amministrazione allorché:

1. commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché dalle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;
2. senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel versamento della partecipazione sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
3. non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
4. il socio, senza essere autorizzato dal consiglio d'amministrazione, svolga o si accinga a svolgere, in proprio o in qualsiasi forma per conto di imprese terze, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
5. il rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto con licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
6. che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge o contrattuali ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
7. il rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra forma non subordinata sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
8. abbia volontariamente rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la propria volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro non subordinato;
9. abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa ovvero per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;
10. il socio venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
11. il socio persona giuridica si trovi in stato di liquidazione, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale;
12. il socio venga condannato con sentenza penale definitiva per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
13. il socio cooperatore, per fatto ad esso imputabile, arrechi danni gravi alla cooperativa, anche ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi, vieppiù se clienti della cooperativa, l'immagine pubblica;
14. il socio cooperatore, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente invitato, di partecipare ai lavori della cooperativa o di rendere le prestazioni ad esso richieste nell'ambito del rapporto sociale;
15. il socio cooperatore, faccia uso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope di ogni forma e genere e abuso di alcol in quanto in contrasto con quanto previsto all'art. 3 del presente statuto.

Può inoltre essere deliberata l'esclusione del socio iscritto nella categoria speciale

di cui al precedente art. 8 che non abbia rispettato i doveri inerenti la formazione prevista, non conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le eventuali azioni legali.

ART.13 CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le delibere prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Alla delibera di recesso e di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salva, in relazione alla particolarità del caso, la diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione.

Sulle controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati in materia di recesso ed esclusione sono attivabili le procedure arbitrali di cui all'articolo 37 del presente statuto.

ART. 14 LIQUIDAZIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio a titolo di ritorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

I soci receduti o esclusi avranno altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART.15 MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono il diritto al rimborso del capitale da lui effettivamente versato ed eventualmente attribuito a titolo di rivalutazione e di ritorno nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14.

Gli eredi del socio cooperatore dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART.16 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso del capitale sociale loro spettante entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il capitale sociale per il quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione del consiglio di amministrazione, al fondo di

riserva legale.

**ART. 17 TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI
LAVORATORI**

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

**TITOLO IV
STRUMENTI FINANZIARI
ART.18 STRUMENTI FINANZIARI**

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione del cod. civ.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì, i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

ART. 19 – SOCI SOVVENTORI

Possono essere ammessi "soci sovventori" coloro che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali della cooperativa. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o la potenziamento aziendale.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori.

La trasferibilità delle azioni nominative dei soci sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei cooperatori.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

I soci sovventori sono obbligati:

1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;

2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Il diritto di voto spetta al socio sovventore iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori nei limiti previsti dalla legge.

La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci sovventori può riservare ai soci sovventori la nomina in assemblea generale, mediante la presentazione di una lista predisposta dai soci sovventori e aperta al voto esclusivamente di essi, di uno o più amministratori o sindaci, purché in numero non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART.20 ASSEMBLEE

La convocazione dell'assemblea è effettuata dal consiglio di amministrazione presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l'assemblea, la data e l'ora della prima e

della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

È consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione può prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previste, le figure del presidente, del segretario o del notaio.

L'assemblea potrà quindi svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità che garantiscano l'accertamento dell'identità, la legittimazione e la partecipazione degli intervenuti, la votazione simultanea; in questo caso la convocazione dovrà anche indicare le modalità per effettuare il collegamento audio/video, (salvo che si tratti di assemblea totalitaria ove potranno essere derogate le modalità di convocazione) e nel verbale dovrà essere dato atto delle modalità di svolgimento dell'assemblea.

L'avviso dovrà essere comunicato ai soci con lettera raccomandata nel domicilio risultante dal libro soci o comunicazione via fax, pec, mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e l'organo di controllo, se nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, stabilita nel terzo comma del presente articolo, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART.21 DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo (1/3) del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la destinazione degli utili;
- 2) l'approvazione del bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017, compatibilmente con le tempistiche previste dalla legislazione vigente in merito all'obbligatorietà dell'adempimento;
- 3) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 4) la nomina dell'organo di controllo;
- 5) la determinazione dei compensi per le cariche sociali nel rispetto del criterio di cui alla lettera a), comma 2, articolo 3 del d.lgs 112/2017;
- 6) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 7) l'emissione delle azioni di sovvenzione e la costituzione del relativo fondo per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- 8) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

- 9) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 10) l'approvazione dei regolamenti interni;
- 11) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 12) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e dallo statuto alla sua competenza.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art. 2479-bis del codice civile.

In particolare, le deliberazioni di cui ai punti 6, 9 e 11, devono essere verbalizzate da notaio, secondo quanto previsto dall'art. 2436 c.c., salva l'applicazione delle modalità semplificate previste dalla legge per l'avvio delle procedure di liquidazione volontaria qualora ricorra una causa di scioglimento ex lege.

ART. 22 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Per la delibera dello scioglimento e liquidazione della Cooperativa è indispensabile la presenza diretta o per delega della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto e il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti e rappresentati, aventi diritto al voto.

Restano comunque salve le disposizioni di legge che, per particolari deliberazioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

ART. 23 INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori o nel libro dei soci sovventori da almeno novanta giorni.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia la partecipazione posseduta.

Ciascun socio sovventore avrà diritto al numero di voti stabilito dalla delibera di emissione dei titoli nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Ogni persona giuridica socia dovrà comunicare, a mezzo lettera da presentare al Presidente dell'Assemblea dei soci, il nome del proprio rappresentante.

In mancanza, la persona giuridica socia potrà essere rappresentata dal Presidente o dal Vice Presidente. Per i rappresentanti delle persone giuridiche socie eletti a coprire cariche sociali della cooperativa la delega s'intende conferita per tutto il periodo della durata della carica.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non

sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Ogni socio non può avere più di una delega.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

ART.24 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo o, in sua assenza dal Vicepresidente, se nominato, o dalla persona designata dall'Assemblea stessa, con voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.25 NOMINA – COMPOSIZIONE - DURATA

Il consiglio di amministrazione si compone da n. 3 a n. 9 consiglieri eletti dall'assemblea tra i soci. La determinazione del numero dei consiglieri spetta all'assemblea prima di procedere alla loro nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori iscritti da almeno tre mesi.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori nel limite di un terzo del totale.

Il consiglio di amministrazione resta in carica per tre esercizi; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo se nominato, determinare – sempre nel rispetto del criterio di cui alla lettera a), comma 2, articolo 3 del d.lgs 112/2017 - il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente, a meno che non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina del consiglio stesso.

Il consiglio può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente oppure ad un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ART.26 COMPETENZE

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa.

Spetta pertanto, tra l'altro, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) convocare l'Assemblea dei soci;
- b) redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi, nonché la propria relazione al bilancio;

- | | |
|----|---|
| c) | redigere il bilancio sociale; |
| d) | relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sulla sussistenza della prevalenza mutualistica, sulle determinazioni assunte in merito all'ammissione, esclusione o recesso dei soci; |
| e) | curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; |
| f) | compilare eventuali regolamenti interni previsti dallo Statuto da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione; |
| g) | deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli atti vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, deliberare su tutte le materie di cui all'art. 4 del presente statuto; |
| h) | deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e alle società cui la cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative; |
| i) | assumere, e licenziare il personale, fissando le mansioni, la retribuzione e provvedendo ad inquadrarlo nella categoria degli operai, degli impiegati, dei quadri e dei dirigenti, fissando il trattamento economico e normativo; |
| j) | conferire procure speciali, nominare eventuali direttori fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente definendone l'ampiezza ed i poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono, ferma la facoltà attribuita al presidente del consiglio di amministrazione; |
| k) | deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci; |
| l) | autorizzare e compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico o privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, e compiere qualsiasi operazione bancaria, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; |
| m) | consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche e trascrizioni anche senza la estinzione dei crediti garantiti o intimati, costituire pegni e cauzioni, consentire qualsiasi genere di annotamento presso pubblici registri; |
| n) | concorrere a gare d'appalto per lavori, opere e servizi inerenti alla attività sociale; |
| o) | stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere dell'Organo di Controllo se nominato, ai sensi dell'art. 2389 del c.c.; |
| p) | deliberare l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze; |
| q) | deliberare di costituire e partecipare, sotto qualsiasi forma, in consorzi o in società di qualsiasi tipo ed oggetto, designando gli amministratori o i soci che vi dovranno partecipare; |
| r) | constatare il diritto di recesso chiesto dai soci; |
| s) | stabilire i modi e i tempi per il versamento del capitale sociale sottoscritto. |

ART.27 RIUNIONI

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri in carica.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spediti non meno di cinque giorni

prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

La riunione del consiglio è valida anche in mancanza di regolare convocazione qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli interventi, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

ART.28 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

In ogni caso, la sostituzione di un amministratore deve avvenire nell'ambito della medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART.29 PRESIDENTE

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente e al Vice Presidente del consiglio di amministrazione nonché agli amministratori delegati nei limiti e con le modalità della delega loro conferita. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e esonera i terzi da ogni accertamento e

responsabilità (ex art.27).

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

ART.30 NOMINA – COMPOSIZIONE – DURATA

Per i casi in cui sia obbligatorio dalla normativa tempo per tempo vigente o sia voluto dall'Assemblea, la società nomina un Sindaco o un Revisore.

Salva disposizione contraria di legge, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo (sindaco unico) ed esercita, altresì, la revisione legale dei conti.

E' facoltà comunque dei soci, in osservanza della normativa tempo per tempo vigente:

- affidare la revisione legale dei conti, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro;
- nominare, in luogo del sindaco unico, quale organo di controllo, un collegio sindacale, anche con funzione di revisione legale dei conti.

In caso di nomina di Collegio Sindacale, tutti i riferimenti contenuti nel presente statuto al Sindaco si intenderanno riferiti al Collegio Sindacale, senza che occorra novellare lo statuto stesso e con l'applicazione delle norme tempo per tempo vigenti; il Presidente del Collegio Sindacale è eletto dai soci con propria decisione.

In caso di nomina di un Sindaco Unico i riferimenti del presente statuto al Collegio Sindacale si intenderanno riferiti, ove compatibili, al Sindaco.

In caso di nomina di una Società di Revisione i riferimenti del presente statuto al Revisore si intenderanno riferiti anche alla Società di Revisione.

Il Sindaco, o il Revisore durano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data fissata per l'approvazione del bilancio relative al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Relativamente a requisiti soggettivi, cause di ineleggibilità e decadenza, doveri e poteri e modalità di funzionamento dell'organo si applicano le disposizioni dettate per le società per azioni.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione (sia video sia solo audio), a condizione che tutti i Sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare ai controlli e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un Sindaco, che presiede la seduta.

Nel caso di nomina del Sindaco (per i casi in cui sia obbligatorio per legge o sia voluto dall'Assemblea), esso resta in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

Il Sindaco, anche se nominato fuori dai tassativi casi di legge, deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge per le società a responsabilità limitata o, in casi di silenzio della normativa sul punto, per le società per azioni.

Il Sindaco può essere revocato solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare il Sindaco (per i casi in cui il sindaco sia obbligatorio per legge o sia voluto dall'Assemblea), l'Organo Amministrativo deve provvedere senza indugio a convocare l'Assemblea perché questa provveda alla sua sostituzione.

Il compenso del Sindaco è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Delle determinazioni del Sindaco deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Sindaco e sottoscritto dallo stesso.

Il Sindaco deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART.31 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote il cui valore non potrà essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 c.c.;
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento), destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- c) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 18;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;
- e) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 34 e con il valore delle partecipazioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci defunti;
- f) dalla riserva straordinaria;
- g) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite del capitale sociale sottoscritto.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

ART.32 RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

L'Assemblea che approva il Bilancio ha facoltà di deliberare sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente statuto allocando il ristorno a conto economico o come destinazione di utile, si rinvia ad apposito regolamento la determinazione delle modalità e dei criteri di contabilizzazione e di erogazione.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento gratuito della partecipazione al capitale sociale sottoscritto e versato;
- c) mediante emissione e distribuzione gratuita di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli 18-19.

ART.33 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.

ART.34 DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 32 e successivamente sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'articolo 11 della L.59/1992;
- c) un'eventuale quota, quale dividendo, a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;
- d) una eventuale quota a remunerazione delle azioni dei soci sovventori nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci cooperatori e sovventori, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della Legge 59/1992;
- f) un'eventuale quota a ristorno;
- g) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.

L'assemblea potrà deliberare, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e fatti salvi gli eventuali privilegi previsti nelle delibere di emissione delle azioni dei soci sovventori, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio, fatti salvi i privilegi previsti nelle delibere di emissione delle azioni dei soci finanziatori e sovventori.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

ART.35 SCIoglimento

Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2545-duodecies del codice civile, è deliberato dall'assemblea, la quale

decide:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART.36 DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dall'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, dedotti il rimborso delle azioni versate dai soci cooperatori e, nel rispetto del diritto di prelazione di cui all'art. 19 del presente statuto, dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e dei dividendi eventualmente maturati.

ART.37 CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la cooperativa ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la cooperativa, ed ancora qualsiasi controversia promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promossa nei loro confronti, relativa al rapporto sociale e mutualistico, verrà deferita alla decisione di un Arbitro nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio C.C.I.A.A. di Torino, secondo il relativo Regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura.

Il soggetto designato alla nomina, in relazione alla complessità della controversia, può nominare tre arbitri costituendo un Collegio Arbitrale e provvedendo anche alla nomina del Presidente del Collegio.

Gli arbitri decideranno secondo le norme di diritto con lodo rituale.

La decisione verrà resa a norma e per gli effetti delle vigenti regole sancite dal Codice di procedura civile.

Il compenso degli Arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salva diversa disposizione del lodo.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

ART.38 CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Le seguenti clausole mutualistiche, previste dall'art. 2514 del c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale

effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART.39 DISPOSIZIONI FINALI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata e di imprese sociali di cui al d.lgs 112/2017 in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DEL D.LGS N. 82 DEL 07/03/2005 FIRMATA DIGITALMENTE DAL NOTAIO UMBERTO ROMANO, NOTAIO IN CHIVASSO, ISCRITTO AL COLLEGIO NOTARILE DI DISTRETTI RIUNITI DI TORINO E PINEROLO, CODICE IDENTIFICATIVO P.U. 16091.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO - AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE - DIREZIONE GENERALE DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE - SEZIONE DISTACCATA DI TORINO N. 9/2000 DEL 26.09.2000.